

Roma 20 novembre 2012
Prot. n. **00281472012**



Trasmissione per PEC

Al Presidente del
Consiglio Nazionale degli Attuari
Prof. dott. Giampaolo **CRENCA**
Sede

Al Presidente del
Consiglio Nazionale dei Chimici
Prof. dott. Armando **ZINGALES**
Loro Sede

Al Presidenti del
Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
dott. Andrea **SISTI**
Sede

Al Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi
dott. Gianvito **GRAZIANO**
Sede

Ai Presidenti degli Ordini
degli Attuari
dei Chimici
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
dei Geologi
Loro sedi

Oggetto: decreto interministeriale 2 novembre 2012 – Adeguamento dello Statuto e del regolamento dell'EPAP all'obbligo normativo previsto dall'art. 18, comma 11 del DL 98/2011 convertito in legge 111/2011

Egregi Presidenti,

la presente per comunicarvi che in data 2 novembre u.s. con il decreto interministeriale in oggetto, sono state approvate le modifiche al Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP di cui alle delibere CIG nn.1/2012 e 11/2012 e allo Statuto di cui alla delibera CIG n. 2/2012.

Le modifiche regolamentari e statutarie in parola si sono rese necessarie per adeguare l'ordinamento dell'Ente al disposto dell'art. 18, comma 11 della legge 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria." che così dispone "*Per soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, entro sei mesi della data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.*"

Al momento della costituzione dell'Ente, il Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie dell'EPAP (nel seguito, semplicemente, Regolamento) al tempo vigente, ammetteva la possibilità di non assoggettamento all'obbligo di versamento del contributo soggettivo solamente per quei soggetti che al momento dell'avvio dell'attività dell'Ente avessero età pari o superiore a 65 anni e coloro i quali, nel prosieguo, si iscrivevano all'Ente una volta superato il sessantacinquesimo anno di età. Erano invece tenuti all'obbligo del versamento della contribuzione soggettiva tutti gli iscritti che, pur avendo compiuto sessantacinque anni, continuavano ad esercitare l'attività professionale indipendentemente dall'essere divenuti percettori di trattamento pensionistico EPAP.

Con le modifiche regolamentari approvate dai Ministeri in data 16 maggio 2007 si era provveduto a codificare il versamento dei contributi dovuti dagli ultra65enni inserendo nel regolamento l'art. 5bis, che prevedeva che l'iscritto all'Ente, pensionato e non, che aveva compiuto i 65 anni di età e che esercitava ancora l'attività professionale, poteva non corrispondere il contributo soggettivo su richiesta scritta dell'interessato pur dovendo continuare a versare i contributi integrativo, di solidarietà e maternità. Lo stesso articolo stabiliva poi che i soggetti che iniziavano l'attività professionale dopo il compimento dei 65 anni, individuati come "Registrati" erano tenuti al versamento dei soli contributi integrativo, maternità e solidarietà.

Le modifiche regolamentari e statutarie approvate con decreto interministeriale del 2 novembre in oggetto hanno trasformato il regime contributivo degli iscritti ultra65enni come segue:


1. è stata eliminata la casistica degli ultra65enni esonerati dal versamento del solo contributo soggettivo.
2. è stata eliminata la casistica dei registrati, ovvero soggetti che hanno iniziato l'attività professionale dopo aver compiuto 65 anni che versavano solamente il contributo integrativo.
3. tutti gli iscritti sono tenuti al versamento di tutti i contributi previsti dal regolamento con la sola eccezione degli iscritti pensionati dell'EPAP che possono procedere a ridurre del 50% l'aliquota attualmente fissata al 10% del versamento del solo contributo soggettivo. Resta ferma ovviamente la facoltà per i medesimi di versare il contributo soggettivo in base all'aliquota ordinaria o in misura anche superiore, secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 9, del Regolamento stesso.

Come si vede la distinzione per la contribuzione soggettiva non è più l'età (65 anni) ma l'essere "pensionato dell'Ente" che include in sé l'aver superato il sessantacinquesimo anno di età e l'aver almeno cinque anni di contribuzione. Ciò per tenere conto del citato articolo 8, comma 11 DLgs 98/2011 che fa riferimento ai "soggetti già pensionati", e alla "obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale". Va da sé che coloro i quali si iscrivono dopo i sessantacinque anni, una volta maturato il diritto alla pensionabilità (5 anni di contribuzione) possano chiedere la pensione e subito dopo chiedere di contribuire con il 50% dell'ordinario.

Segnalandovi che l'Ente è ancora in attesa che i ministeri vigilanti si esprimano sulla proposta di riforma contributiva di cui alla delibera del CdA n. 44/2012 e a quella del CIG n. 12/2012 vi trasmetto in allegato il testo del nuovo regolamento e del nuovo statuto dell'Ente con evidenziate le modifiche appena approvate.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Arcangelo Pirrello



Allegati:

- 1) Testo aggiornato del Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie;
- 2) Testo aggiornato dello Statuto.

